

Proposta N° 133 / Prot. Data 02.05.2017		Immediata esecuzione ☐ SI ☒ NO
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 123 del Reg. Data 02.05.2017	OGGETTO : COMUNE DI ALCAMO/SORMEC S.R.L., AUTORIZZAZIONE ALL'APPELLO DELLA SENTENZA N. 1917/01/16 DELLA CTP DI TRAPANI PER ICI 2011 NOMINA LEGALE AVV. SILVANA MARIA CALVARUSO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di Maggio alle ore 16,45 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Comune di Alcamo/Sormec s.r.l., autorizzazione all'appello della sentenza n. 1917/01/16 della CTP di Trapani per ICI 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso.”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Premesso che.

- la ditta SORMEC s.r.l con ricorso notificato al Comune di Alcamo il 26/02/2014 ha contestato l'avviso di accertamento in rettifica n. 563 del 18-12-2013 (notificato il 30/12/2013) relativo ad ICI anno 2011 notificato a mezzo raccomandata r.r. rilevando il difetto dei presupposti e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa tributaria, la violazione del principio del legittimo affidamento del contribuente, l'inesistenza dell'immobile per 11 mesi del 2011, errore nel calcolo delle sanzioni;
- il suddetto ricorso è stato depositato innanzi alla C.T.P. di Trapani il 27/03/2014 con RGR n. 311/2014;
- la sentenza della CTP di Trapani, sez. 1 dell' 11.12.2015, n. 1917/01/16, depositata l'11/11/2016 ha accolto le doglianze della ricorrente accogliendo la censura riguardo il difetto dei presupposti e delle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa e quindi la conseguenza del difetto di motivazione compensando le spese di lite;
- La CTP non ha tenuto di quanto sostenuto dalla difesa del comune e cioè che i presupposti e le ragioni giuridiche e quindi la motivazione della pretesa tributaria risiedono in atti pubblicati dall'Agenzia del Territorio all'albo pretorio del Comune di Alcamo aventi la funzione della notifica, ad ogni effetto di legge, della rendita catastale per gli immobili (fra cui quello oggetto di contestazione) rubricati come la dizione “immobili fantasma” per i quali avvenne la pubblicazione delle rendite proposte dall'agenzia del territorio e non contestate dal contribuente (ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, c. 10 del D.L. 31/05/2010 n. 78, conv. con L. 122/2010) dal 03/04/2012 al 02/07/2012;
- la difesa del ricorrente si è basata su una lettura parziale della visura catastale in quanto da una lettura più si evince non solo la data di immissione in atti dal 25/11/2011 ma anche l'annotazione di immobile con rendita presunta attribuita ai sensi dell'art. 19, c. 10 del DL 78/2010 per il quale, come già detto, la normativa retrodata gli effetti fiscali al 1° gennaio 2007;

Considerato che tale evidenza insieme alla circostanza che per il medesimo immobile e contribuente (sebbene riferito ad anni precedenti al 2011) la CTP di Trapani, la stessa sezione, ha riconosciuto (con sentenza n. 1916/01/16 emessa nella stessa data di quella oggetto della presente proposta di appello) le ragioni dell'ente;

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, a presentare appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Palermo avverso la sentenza n. 1917/01/16 emessa dalla C.T.P. di Trapani, sez. I, il 11/12/2015 e depositata il 11/11/2016;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo l'avv. Silvana Maria Calvaruso, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge;

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Messana Enza Maria

IL V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Comune di Alcamo/Sormec s.r.l., autorizzazione all'appello della sentenza n. 1917/01/16 della CTP di Trapani per ICI 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso”**. Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Comune di Alcamo/Sormec s.r.l., autorizzazione all'appello della sentenza n. 1917/01/16 della CTP di Trapani per ICI 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso”**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto:

“Comune di Alcamo/Sormec s.r.l., autorizzazione all’appello della sentenza n. 1917/01/16 della CTP di Trapani per ICI 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso.”

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Area 1 Entrate Tributarie e Contenzioso

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 24.04.2017

Il Dirigente della Direzione V
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 28.04.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1598

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 03.05.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Teresa Risico

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 03.05.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 13.05.2017

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 02.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 03.05.2017

F.to Santino Lucchese



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI TRAPANI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	DE SIMONE	ROBERTO ANGELO	Presidente
☐	ANTONELLI	CLAUDIO	Relatore
☐	TOMAIUOLI	PIER LUIGI	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 311/2014
depositato il 27/03/2014

- avverso **AVVISO DI ACCERTAMENTO** n° 563 I.C.I. 2011
contro:
COMUNE DI ALCAMO
difeso da:
MISTRETTA GIOVANNA
VIA SEN. F.SCO PARRINO, 51 91011 ALCAMO

proposto dal ricorrente:
SORMEC S.R.L.
R.L. SANTO SORRENTINO
C/DA SASI AREA ART LOTTO 22 91011 ALCAMO TP

difeso da:
CATALANO ISABELLA
VIA ENRICO ALBANESE N.19 90142 PALERMO PA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 311/2014

UDIENZA DEL

11/12/2015 ore 12:30

N° 1917/02/16

PRONUNCIATA IL:

11.12.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 NOV. 2016

Il Segretario

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27 marzo 2014 la Sormec s.r.l. (d'ora in avanti la Società), ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'atto di rettifica di accertamento, n.563 del 18.12.2013, notificatole il 20 aprile 2013, con il quale il Comune di Alcamo, in parziale riforma del precedente avviso di accertamento n.44 del 20.12.2012, aveva aumentato, per l'anno 2011, l'I.C.I., relativa ad un fabbricato, di proprietà della ricorrente, sito in Contrada Piano di Sasi ed iscritto al catasto terreni al foglio 29, mappale 941, sub 03.

Deduce l'istante l'invalidità dell'atto impugnato per: 1) difetto di motivazione, non avendo l'Ente impositore, in palese violazione del disposto dell'art.7 dello Statuto del contribuente, indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche giustificative della decisione dell'amministrazione, laddove i mesi di possesso indicati nell'avviso di accertamento n.44/2012 erano pienamente conformi alle annotazioni risultanti dalla visura catastale dell'immobile; 2) lesione del principio di affidamento del contribuente nell'operato della P.A.; 3) infondatezza dell'accertamento poiché l'immobile de quo, in epoca anteriore al 25/11/2011 (data di attribuzione della rendita presunta) non esisteva; 4) immotivata irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Resiste in giudizio il Comune di Alcamo rilevando che l'impugnata rettifica trova giustificazione nel combinato disposto dell'art. 19, comma 10, del D.L. 78/2010 e dell'art.2, comma 5-bis, del D.L. 225/2010, che consentono la retrodatazione degli effetti fiscali, con decorrenza dal 01 gennaio 2007, dell'atto di attribuzione, da parte del direttore dell'Agenzia del Territorio, di una rendita presunta, con riferimento a quegli immobili non oggetto di alcuna tempestiva dichiarazione di aggiornamento catastale, nelle more dell'iscrizione a catasto, da parte dei titolari di diritti reali sugli stessi.

Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2015, esposte dal relatore le questioni della controversia, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

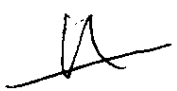
Diritto

Il ricorso merita accoglimento.

Come è noto in materia tributaria, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché gli elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, tramite l'inserimento "ab origine" nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cassazione civile, sez. trib., 26/03/2014, n. 7056).

Tanto premesso ritiene questa Commissione che da una lettura del contenuto dell'impugnato "atto di rettifica di accertamento" non siano agevolmente riscontrabili, le ragioni della maggiore imposizione tributaria, limitandosi il Comune di Alcamo ad richiamare genericamente un "errato calcolo dei mesi di possesso per l'immobile censito al FG. 29-941-3", senza ulteriormente specificare le ragioni che hanno determinato tale errore ed evidentemente privando il contribuente della possibilità di valutare la correttezza dell'operato dell'ente impositore, sia in termini di an che di quantum del maggior carico tributario.

Non varrebbe dedurre in senso inverso, per la prima volta nella memoria di costituzione nel presente giudizio, che l'operata rettifica dell'I.C.I. è la logica conseguenza della prescritta



retrodatazione ex lege, al 01 Gennaio 2007, degli effetti fiscali legati all'attribuzione d'ufficio all'unità immobiliare de quo di una rendita catastale presunta da parte del direttore dell'Agenzia del Territorio.

Tale circostanza non è, infatti, mai stata precedentemente illustrata dall'ente convenuto, né nella nota di rettifica n.563/2013 e neppure nel propedeutico avviso n.44/2012.

Atti entrambi privi finanche di ogni accenno al provvedimento di assegnazione della rendita presunta adottata ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 78/2010; anzi nel prospetto riassuntivo, redatto in calce agli stessi, la fonte della pretesa tributaria relativa all'immobile in contestazione è identificata in una denuncia del 01/01/2011 (presentata, si presume, dal titolare di un diritto reale sul fabbricato) e non in un provvedimento amministrativo (fra l'altro neppure allagato al fascicolo di parte) di attribuzione d'ufficio di una rendita catastale presunta.

Per quanto suesposto, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato l'atto impugnato.

La particolare complessità delle questioni trattate induce a compensare fra le parti le spese di lite.

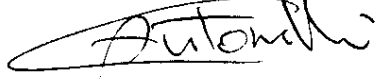
P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, Sezione Prima, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Trapani, l'11 dicembre 2015.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

